**NOTA INFORMATIVA IRAP 2023**

Sono ammesse a beneficiare dell’esenzione fiscale, di cui all’art. 4 della Legge Regionale n. 15 del 28 dicembre 2022 le seguenti imprese:

* **“giovanili”**, ossia:
* le **ditte individuali** con titolare di età inferiore ai 35 anni alla data di inizio attività per cui si richiede l’agevolazione Irap (l’attività dovrà essere intrapresa prima o, al massimo, in data concomitante al compimento del 35esimo anno di età);
* le **società di persone (s.n.c.** e **s.a.s.)** e le **cooperative** costituite da una percentuale di soci “giovani” con età inferiore ai 35 anni alla data di inizio attività per cui si richiede l’agevolazione Irap (l’attività dovrà essere intrapresa prima o, al massimo, in data concomitante al compimento del 35esimo anno di età) superiore al 50% rispetto alla compagine sociale;
* le **società di capitali (S.r.l., S.r.l.s. e S.p.A.)** con la somma dei due seguenti parametri maggiore di 100%: quota percentuale di capitale detenuta da soci “giovani” (compresa tra 0% e 100%) **+** quota percentuale di “giovani” presenti negli organi di controllo dell’impresa come amministratori (compresa tra 0% e 100%). Sono pertanto considerate “imprese giovanili” le società di capitale per cui la somma delle due quote suddette risulti maggiore di 100%. Per “giovani” si intendono persone di età inferiore ai 35 anni alla data di inizio attività per cui si richiede l’agevolazione Irap (l’attività dovrà essere intrapresa prima o, al massimo, in data concomitante al compimento del 35esimo anno di età);

**N.B.** ai fini della valutazione del grado di imprenditorialità giovanile, rileva l’iscrizione al Registro imprese della Camera di Commercio competente.

* esercenti attività (anche secondarie, non necessariamente principali) nelle categorie economiche individuate esclusivamente dai Codici Divisione ATECO 2007 riportati sul sito di Regione Liguria. Qualora la stessa impresa svolga attività diversificate, rientranti in differenti tipologie, essa potrà beneficiare dell’esenzione solamente in relazione alla quota di attività riferita ai Codici ATECO agevolati;
* che abbiano iniziato l’attività (risultante dai dati del Registro imprese) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023, anche se iscritte nel Registro imprese prima del 1° gennaio 2023, a patto che non abbiano mai operato anteriormente a questa data e abbiano iniziato la loro “nuova” attività successivamente alla medesima;

Per nuove iniziative produttive si intendono sia le imprese giovanili iscritte per la prima volta nel Registro imprese che abbiano iniziato una nuova attività produttiva nel territorio ligure nel 2023 sia le attività svolte da imprese giovanili attraverso nuovi insediamenti produttivi avviati nel corso del 2023 in Liguria (imprese già esistenti in altri ambiti territoriali che abbiano aperto un nuovo insediamento produttivo sul territorio della regione Liguria nel corso del 2023 o imprese già esistenti in Liguria che abbiano aperto un nuovo insediamento produttivo sul territorio regionale nel corso del 2023).

Nel concetto di impresa “nuova” rientrano anche le attività già esistenti sul territorio regionale, la cui titolarità sia mutata in capo ad un nuovo soggetto, i cd. “subentri”. La “novità” in questo caso, risiede nelle caratteristiche del/i titolare/i dell’impresa al/i quale/i deve corrispondere una nuova partita Iva e nuovo/i codice/i fiscale/i;

* con un valore della produzione netta generato sul territorio della regione Liguria non eccedente euro 200.000;
* con un ammontare complessivo derivante dal cumulo tra gli eventuali altri aiuti in *de minimis* accordati alla stessa impresa e l’esenzione in oggetto non eccedente il massimale previsto dalla normativa vigente.

Le dichiarazioni **Modello 1 e Modello 2** dovranno essere **integralmente** compilate in ogni loro parte, sottoscritte dal titolare o da chi ne ha la rappresentanza legale, nonché trasmesse unitamente a una **copia di un documento d’identità** (visibile), in corso di validità, del titolare o del legale rappresentante, e dovranno essere presentate alla Camera di Commercio di Genova a mezzo **PEC** ([cciaa.genova@ge.legalmail.camcom.it](cciaa.genova%40ge.legalmail.camcom.it)) oppure tramite posta **RACCOMANDATA** **A/R** (Camera di commercio di Genova, Via Garibaldi 4, 16124 Genova, c.a. Ufficio credito) **entro 60 giorni dalla data di iscrizione al Registro Imprese e comunque non oltre il 30 aprile 2024**.

Per ulteriori informazioni consultare la pagina dedicata sul sito di Regione Liguria, della Camera di Commercio o scrivere a esenzione.irap@ge.camcom.it .